SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 59

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 2009)

INDICE

BELISARIO ed altri: sulla remunerazione dell'attività svolta dagli agenti della riscossione (4-02247) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) *Pag.* 1709

BENEDETTI VALENTINI: sulla rimessione in pristino di fabbricati rurali in aree vincolate (4-02193) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 1715

BUTTI: sulla disciplina degli ammortizzatori sociali (4-01939) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 1716

CARLINO, LANNUTTI: sulla riforma della disciplina relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (4-01425) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) *Pag.* 1718

DIVINA: su alcune richieste di autocertificazione dei redditi da parte dell'INPDAP (4-01540) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 1720

GIAMBRONE: sulla tutela occupazionale di lavoratori coinvolti nella cessione di un ramo dell'azienda Telecom Italia (4-01585) risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 1721

TIPOGRAFIA DEL SENATO (290)

BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI, CAFORIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, modificando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, ha stabilito che: «L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;b) integralmente in caso contrario»;

tale disposizione è l'ultima, in ordine cronologico, relativa alla disciplina dei compensi dovuti ai concessionari (oggi agenti) della riscossione, introdotta *ex novo* dalla legge n. 337 del 28 settembre 1998 (in precedenza i compensi erano regolati dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43), che delegava il Governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari con l'osservanza, tra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo (articolo 1, lettera *e)*: «previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione delle somme successivamente sgravate, o dovute dai soggetti sottoposti a procedure concorsuali»;

la legge delega n. 337 del 1998 non conteneva prescrizioni diverse, in senso sistematico, dalla precedente disciplina in ordine alla distribuzione dell'onere tra contribuente ed ente impositore e/o alle modalità di distribuzione dell'onere. Infatti, in attuazione della delega, l'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, prevedeva, al comma 1, che l'attività dei concessionari venisse remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, pari ad una percentuale da determinasi annualmente in base a decreto ministeriale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 del medesimo articolo 17 stabiliva che l'aggio fosse a carico del contribuente in misura non superiore al 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo e la restante a carico dell'ente creditore, prevedendo, in particolare, che: «L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato paga-

mento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1»;

la formulazione del testo sopra riportato confermerebbe che il legislatore del 1999 non avesse inteso sovvertire la tradizionale disciplina previgente, che onerava il contribuente dell'aggio solo dopo il decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella. In effetti tutti i successivi interventi legislativi sono stati improntati a sanzionare l'onere a carico del contribuente di corrispondere l'aggio, determinato secondo i criteri annualmente stabiliti dal Ministero in ossequio ai principi direttivi della richiamata legge delega, soltanto dopo l'inutile decorso del termine entro cui pagare l'importo delle cartelle notificate (articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326; articolo 3 del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193; articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138);

durante il periodo dal 21 settembre 1999 al 2 ottobre 2006 i contribuenti hanno corrisposto l'aggio, come determinato, soltanto dopo la scadenza infruttuosa dei sessanta giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento;

con il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, si stabilisce che l'aggio dei concessionari, in misura determinata con gli stessi criteri del passato (ovvero mediante decreto ministeriale), e comunque in misura non superiore al cinque per cento delle somme iscritte a ruolo, è a carico del debitore in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, rimanendo a carico dell'ente l'importo residuo. Il predetto aggio è a carico integrale del debitore in caso di pagamento dopo i sessanta giorni;

questa disposizione per la prima volta anticipa l'onere per il contribuente di corrispondere l'aggio anche in caso di pagamento tempestivo, sia pure nella percentuale massima del cinque per cento (elevato rispetto al 4,65) ma ne solleva, peraltro, il legittimo dubbio di costituzionalità per contrasto con la legge delega che non prevede un simile onere per il contribuente, tanto che i provvedimenti legislativi susseguitisi nel tempo hanno limitato il pagamento dell'aggio a carico dei contribuenti, appunto, solo dopo l'inutile decorso dei sessanta giorni dalla notifica della cartella;

la disposizione, comunque, fa salva la determinazione dell'aggio in misura percentuale alle somme stabilite con decreto ministeriale. L'articolo 32 del decreto-legge 185 del 2008 già richiamato sovverte, invece, in modo conclamato tutto l'impianto legislativo su cui l'aggio era stato costruito e introduce, con quella che appare agli interroganti una forzatura normativa e politica: *a)* la determinazione dell'aggio in misura pari al nove per cento (il doppio rispetto alla precedente misura) delle somme iscritte a ruolo riscosse, in affrancamento e in carenza della previsione della determinazione da parte del decreto ministeriale. Pertanto, come già richiamato, il comma 1 dell'articolo 32, novella il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 73 n. 602, elevando al dieci per cento la misura dell'aggio, senza prevedere l'emanazione del decreto ministeriale cui la determinazione dell'aggio debba

commisurarsi; b) il comma 2 dell'articolo 17 novellato, stabilisce che la percentuale possa essere aumentata nel limite di due punti percentuali con decreto del Ministro dell'economia, non regolamentare, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dall'andamento della riscossione e dei costi di esercizio, lasciando arbitro indiscusso il Ministero, cioè l'Agenzia delle entrate (ovvero Equitalia SpA, di cui l'Agenzia è socia di maggioranza) di autodeterminarsi i compensi, in carenza di criteri diversi e più specifici, oltre quelli genericamente elencati (la regionalizzazione della riscossione, come è già avvenuto, ad esempio per la Regione Basilicata, e il carattere telematico con cui avviene la riscossione coattiva va in senso opposto alla previsione normativa);

considerato, inoltre, che le disposizioni legislative, segnatamente quelle a partire dal 2006 (introdotte con il decreto-legge, del 3 ottobre 2006 n. 262) presentano, a giudizio degli interroganti, i seguenti aspetti critici: contrastano con la legge delega, avendo esorbitato il governo dai criteri di delega; aumentano l'aggio senza la previsione dell'emanazione dei decreti ministeriali, così come previsto in tutti i testi legislativi precedenti; aumentano l'aggio indiscriminatamente elevandolo al dieci per cento senza alcun criterio che ne giustifichi l'aumento quali l'inflazione, il costo della gestione e così via, al contrario, i dati pubblicati testimoniano l'aumento delle entrate da riscossione di Equitalia, in netto contrasto con l'esigenza di aumentare gli utili dello stesso concessionario,

si chiede si sapere:

in un periodo di oggettiva crisi economica come quello attuale, nel quadro di una politica di aiuti alle imprese ed alle famiglie, in palese difficoltà nel reperire liquidità, quali siano il senso e la finalità, diversi dal favorire l'aumento delle entrate di Equitalia SpA, della decisione di elevare il carico del contributo in capo ai contribuenti i quali, in parte, potrebbero non aver pagato alle scadenze le cartelle esattoriali, non per scelta predeterminata, bensì per oggettiva impossibilità economica di farvi fronte;

in una fase di congiuntura economica così difficile come quella attuale, se il Governo, in linea con gli ultimi interventi della Banca centrale europea, che ha operato significativi abbattimenti sulle misure degli interessi, intenda effettivamente ridurre i tassi degli interessi legali in caso di ritardata iscrizione a ruolo e di dilazione e, in caso affermativo, come pensi di conciliare detto intervento con un'autoliquidazione di maggiori entrate da parte di Equitalia SpA;

se l'aumento indiscriminato ed ingiustificato dell'aggio serva ad equilibrare la predetta riduzione dei tassi di interesse, poiché, se così fosse, l'elevazione al nove per cento resterebbe rafforzata nella sua palese illegittimità e vessatorietà nei confronti dei contribuenti.

(4-02247)

(22 aprile 2009)

Risposta. – Gli interroganti, nel ricordare le modifiche normative intervenute in materia di remunerazione dell'attività degli agenti della riscossione, chiedono di conoscere il senso e la finalità della decisione di elevare la misura dell'aggio a carico dei contribuenti i quali potrebbero non aver pagato alle scadenze le cartelle esattoriali non per scelta predeterminata, bensì per oggettiva impossibilità economica di farvi fronte.

Al riguardo, è opportuno, in via preliminare, osservare che l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione precedente alla modifica intervenuta ad opera dell'articolo 32 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009), stabiliva che l'attività di riscossione fosse remunerata con un aggio determinato percentualmente sulle somme iscritte a ruolo ed effettivamente riscosse. La determinazione dell'aggio era effettuata, con cadenza biennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati dal medesimo articolo 17.

In particolare, la norma stabiliva che per la fissazione della percentuale d'aggio si dovesse far riferimento ai seguenti criteri: *a)* i costi normalizzati del sistema, individuati dal rapporto tra costo medio unitario del sistema e carico dei ruoli (cosiddetto aggio base); *b)* la situazione sociale ed economica del territorio, valutata sulla base di indici elaborati da organismi istituzionali (cosiddetto aggio ambientale); *c)* il tempo trascorso fra nascita del presupposto d'imposizione ed iscrizione a ruolo (cosiddetto aggio per vetustà).

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, è stato, pertanto, emanato il decreto interministeriale 4 agosto 2000, con il quale è stata determinata la misura di aggio applicabile alle riscossioni effettuate nei singoli ambiti provinciali. Tale misura, la cui media su base nazionale ammontava a circa l'8 per cento delle somme iscritte a ruolo, ha trovato applicazione, con riferimento alla riscossione coattiva, fino al 31 dicembre 2008.

La ripartizione dell'onere dell'aggio, individuato dal predetto decreto, era regolata dal comma 3 del citato articolo 17 *pro tempore*, in base al quale era a carico del contribuente una parte di aggio, pari al 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, nella sola ipotesi di pagamento della cartella intervenuto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della stessa. La restante parte di aggio, invece, era a carico dell'ente creditore.

A seguito dell'intervenuta riforma del sistema nazionale della riscossione, l'articolo 3, comma 22, del decreto-legge del 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), ha previsto che, per l'attività di riscossione mediante ruolo, Equitalia SpA e le società da essa partecipate fossero remunerate, a decorrere dall'anno 2009, esclusivamente mediante l'aggio di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Successivamente alla riforma del 2005, il comma 3 dell'articolo 17 in questione, che individuava i soggetti ai quali addebitare l'aggio di riscossione, è stato oggetto di una radicale modifica da parte del decreto-legge 3

ottobre 2006, n. 262 (articolo 2, comma 3), con il quale si è stabilito l'integrale trasferimento dell'onere dell'aggio sul debitore, a meno che lo stesso non effettui il pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella; in tale ultimo caso, infatti, l'onere in parola resta a carico dell'ente creditore, salvo che per la misura fissata con decreto ministeriale nel limite massimo di 5 punti percentuali (il decreto ministeriale del 17 novembre 2006 ha fissato tale misura nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo). In altri termini, prima della modifica, sul contribuente gravava l'onere di corrispondere la quota d'aggio, nella misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, nella sola ipotesi in cui il pagamento della cartella interveniva oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della stessa. A seguito della modifica in questione, invece, è stato previsto a carico del contribuente l'onere di corrispondere: *a)* la quota d'aggio, nella misura fissata dal decreto ministeriale del 17 novembre 2006, pari al 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento della cartella effettuato entro 60 giorni dalla notifica della stessa; *b)* integralmente l'aggio riconosciuto all'agente della riscossione, in caso di pagamento della cartella effettuato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della stessa.

Tale modifica, come risulta anche dalla relazione governativa di accompagnamento, è stata attuata al fine di operare un ampio trasferimento degli oneri dell'attività di riscossione coattiva sui debitori, evitando in tal modo che la collettività fosse incisa dai costi derivanti dagli inadempimenti dei contribuenti iscritti a ruolo.

Da ultimo, l'articolo 32 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha disposto che l'attività degli agenti della riscossione, a decorrere dal 1º gennaio 2009, fosse remunerata con un aggio pari al 9 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora.

In particolare è stata mantenuta la suddivisione dell'onere già individuata dal decreto-legge n. 262 del 2006, stabilendo che l'aggio è a carico del contribuente, nella misura del 4,65 per cento, se la riscossione avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella, integralmente in caso contrario.

Con tale disposizione è stata uniformata a livello nazionale la misura dell'aggio spettante agli agenti della riscossione, atteso che la vecchia differenziazione stabilita in ragione delle singole realtà provinciali (prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2000) non risultava più rispondente al nuovo assetto organizzativo caratterizzato dalla presenza della società pubblica di riscossione Equitalia SpA, operante sull'intero territorio nazionale per mezzo degli agenti della riscossione da essa partecipati.

L'uniformazione dell'aggio, tra l'altro, è finalizzata anche ad assicurare l'omogeneità e l'equità dell'azione di riscossione nei confronti dei contribuenti: viene eliminata, infatti, l'anomalia creatasi a seguito della citata riforma dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotta dal decreto-legge n. 262 del 2006, in virtù della quale l'aggio per i pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, integralmente a carico del contribuente, risultava differenziato sulla base della provincia di residenza.

La riforma del 2008, inoltre, ha modificato il comma 2 dell'articolo 17, prevedendo la possibilità di rideterminare con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite di 2 punti percentuali (sia in rialzo sia in ribasso), l'aggio di riscossione a favore degli agenti e la quota a carico del contribuente per pagamenti tempestivi, sulla base del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. Ciò al fine di consentire l'individuazione, con modalità flessibili, della percentuale utile a consentire un'attività di riscossione proficua ed efficiente, senza farne ricadere i costi indiscriminatamente sulla collettività.

Alla luce del ricostruito quadro normativo si può osservare che la scelta di modificare la percentuale di aggio, peraltro aumentata solo di circa un punto percentuale rispetto alla media degli aggi individuata con il decreto del 2000, deriva dalla necessità di assicurare un'attività di riscossione efficace, efficiente ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nell'ottica di addebitarne il costo in massima parte ai contribuenti morosi e non alla collettività.

Tra l'altro, si ricorda che da ultimo, nel quadro della politica di aiuti alle imprese e alle famiglie, auspicata dagli interroganti in virtù della difficile congiuntura economica, sono state introdotte, compatibilmente con le necessarie cautele erariali, alcune modifiche normative e di prassi al fine di andare incontro alle esigenze dei contribuenti e delle imprese in difficoltà.

Si fa, in particolare, riferimento all'eliminazione dell'obbligo di garanzia in sede di accesso alla rateazione e del vincolo ostativo alla concessione della stessa rappresentato dall'avvio delle procedure esecutive (introdotte con le modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intervenute ad opera della legge finanziaria per il 2008, dal decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), nonché alla possibilità di rateizzare anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione, così come previsto dalla direttiva di gruppo (DSR/NC/2009/02) impartita da Equitalia SpA, su conforme parere dell'Agenzia delle entrate, il 14 gennaio 2009.

Infine, con specifico riferimento alla richiesta degli interroganti di intervenire sulla misura dei tassi di interesse in caso di ritardata iscrizione a ruolo e di dilazione, si segnala che il 15 giugno 2009 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 21 maggio 2009 che prevede la razionalizzazione, anche tenuto conto dell'attuale contesto economico-finanziario, delle varie misure degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora

(18 novembre 2009)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 157, e 26 marzo 2008, n. 63, ha dato luogo a numerose difficoltà e controversie interpretative;

di particolare delicatezza appare l'interpretazione dell'articolo 167, nella parte in cui esso prescrive la generale sanzione della rimessione in pristino, anche con riferimento a fabbricati rurali sottoposti a ristrutturazione in aree vincolate, allorché essi presentino volumetrie aggiuntive anche di scarsa entità e pur difficilmente quantificabili in considerazione del loro stato originario (trattandosi spesso di immobili da lungo tempo abbandonati, semidiruti, pericolanti, sottoposti ad eventi franosi e terremoti, ricoperti di vegetazione spontanea, eccetera), per quanto testimonianze di una civiltà agreste ormai estinta;

tale sanzione appare all'interrogante manifestamente contraddittoria rispetto all'obbligo generale di conservazione dei beni medesimi, di cui all'articolo 146;

la medesima sanzione appare ancor più irrazionale quando si consideri che i manufatti in questione, se aventi i requisiti necessari per un positivo accertamento della compatibilità paesaggistica, hanno titolo ai ben più consistenti incrementi di superficie recentemente previsti dalle legislazioni regionali;

ne consegue che il proprietario interessato, per attenersi all'interpretazione corrente, prima dovrebbe procedere alle prescritte demolizioni, magari di pochi metri cubi, salvo poi poter nuovamente edificare, sulla base di un titolo legittimo e per volumetrie ben più importanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non si ritenga necessario impartire alle competenti Soprintendenze le opportune istruzioni per rimuovere tale interpretazione a giudizio dell'interrogante aberrante, che rischia di danneggiare pesantemente i proprietari interessati, i quali anche incolpevolmente e senza alcun intento speculativo sono incorsi nell'irregolarità, pur avendo essi contribuito a recuperare e valorizzare beni altrimenti destinati a completa rovina;

se, in particolare, se non ritenga, in presenza dei requisiti di compatibilità paesaggistica, di dover affermare una diversa interpretazione, secondo la quale l'eventuale volumetria aggiuntiva irregolare va semplicemente scomputata dal progetto di ampliamento, cui il proprietario ha legittimo diritto,

apparendo ciò certamente più coerente con gli indirizzi di politica governativa in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente, di promozione dello sviluppo rurale e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio, senza inutili dissipazioni di risorse.

(4-02193)

(3 novembre 2009)

Risposta. – La questione posta dall'interrogante merita sicuramente la massima attenzione ed evidenzia l'effettivo rischio che l'eccessivo rigore nell'applicazione della disciplina sanzionatoria della rimessione in pristino disposta dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 possa condurre ad esiti indesiderati e sproporzionati.

Sotto questi profili il Ministro valuterà sicuramente la possibilità di impartire agli uffici periferici le opportune istruzioni volte ad assicurare un'interpretazione e applicazione della norma in esame ispirata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità propri dell'azione amministrativa.

Ciò non di meno non può sottacersi che la soluzione interpretativa prospettata dall'interrogante, secondo la quale la cubatura abusivamente realizzata possa essere imputata al computo complessivo dell'aumento di volumetria consentito dalla legge regionale attuativa del cosiddetto «piano casa», pur essendo sorretta dal lodevole intento di non penalizzare eccessivamente interventi migliorativi che siano stati posti in essere dal cittadino che non si è dotato delle prescritte autorizzazioni, richiede una valutazione approfondita, approntata a criteri di cautela, onde evitare il rischio che una siffatta interpretazione possa essere fraintesa e letta come una sorta di condono di pregressi abusi.

Pertanto, si rassicura l'interrogante che il Ministro si impegnerà a demandare all'Ufficio legislativo e alle Direzioni generali competenti ogni utile approfondimento volto a coniugare le esigenze di tutela paesaggistica con quelle della proprietà privata e con il riconoscimento del diritto del cittadino di migliorare il proprio immobile.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Bondi

(19 novembre 2009)

BUTTI. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le organizzazioni imprenditoriali lariane, riunite in un tavolo della crisi, volto ad analizzare l'andamento della situazione economica e occupazionale provinciale, nella seduta del 14 settembre 2009 hanno fatto proprie le proposte già avanzate al livello nazionale di modificare l'attuale normativa che disciplina la durata della Cassa integrazione guadagni (art. 6, legge n. 164 del 1975);

l'art. 6 della legge n. 164 del 1975 stabilisce che un'azienda può richiedere l'integrazione salariale fino ad un massimo di tre mesi continuativi e che in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo di 12 mesi complessivi;

suddetto articolo stabilisce inoltre che un'impresa che abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale può presentare una nuova domanda quando siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa;

l'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio;

tali disposizioni non si applicano quando la sospensione (o riduzione) dell'orario di lavoro deriva da eventi oggettivamente non evitabili;

al tetto massimo delle 52 settimane nel biennio devono essere esclusi i periodi concessi a titolo di Cassa integrazione guadagni straordinaria e/o di contratti di solidarietà;

la richiesta di modifica dell'art. 6 della legge n. 164 del 1975 da parte degli imprenditori lariani si fonda sull'analisi della peculiarità del distretto industriale comasco caratterizzato da molte piccole e medie imprese sfavorevoli al licenziamento e sulla considerazione di come, nell'attuale situazione di crisi economica globale e generalizzate, le aziende ricevano commesse caratterizzate da estemporaneità e urgenza, che impediscono di programmare la produzione per lunghi periodi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attuare iniziative di propria competenza al fine di promuovere la modifica dell'art. 6 della legge n. 164 del 1975, permettendo alle imprese di avvalersi della CIG oltre il biennio previsto da suddetto articolo e senza il vincolo di dover riprendere la normale attività lavorativa dopo le 52 settimane.

(4-01939)

(16 settembre 2009)

Risposta. – L'art. 6, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, prevede che l'integrazione salariale sia corrisposta per un periodo massimo di tre mesi continuativi e che, in casi eccezionali, detto periodo possa essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

I limiti temporali sopra indicati, computati alla stregua del calendario comune, hanno comportato, di fatto, un utilizzo rigido del beneficio.

I predetti criteri di computo, in considerazione della contingente fase di rallentamento dell'attività produttiva e della necessità di provvedere con urgenza, sono stati, quindi, interpretati in maniera più flessibile dall'Inps, d'intesa con il Ministero.

In particolare, l'Istituto, con circolare n. 58 del 20 aprile 2009, ha stabilito che i limiti indicati nella citata norma possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario, bensì alle singole giornate di sospensione del lavoro, considerando fruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni (ovvero cinque, in caso di settimana corta).

Anteriormente all'emanazione di tale circolare, invece, l'Inps conteggiava, ai fini del raggiungimento del limite massimo di 52 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) nel biennio di cui al suddetto art. 6 della legge n. 164 del 1975, ogni settimana in cui vi fosse stato un utilizzo, anche parziale (ad esempio un solo giorno), delle integrazioni salariali ordinarie da parte dell'azienda.

L'interpretazione evolutiva della norma in argomento consiste, quindi, nel conteggiare i giorni di effettivo utilizzo della CIGO con la conseguenza che si considererà usufruita una settimana solo quando la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni (ovvero cinque, in caso di settimana corta).

Pertanto, le aziende, ricadenti nella fattispecie sopra illustrata, dovranno comunicare all'Inps il numero delle settimane effettivamente fruite (pari alla somma dei singoli giorni diviso 5 o 6) affinché l'istituto medesimo ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.

Con apposito decreto ministeriale, sono state, inoltre, semplificate le modalità di accesso al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni per la causale di crisi aziendale conseguente ad evento improvviso.

In particolare si è disposto che la valutazione dei programmi di gestione della crisi possa essere effettuata anche in assenza di un piano di risanamento.

In conclusione, in attesa di una riforma strutturale del sistema degli ammortizzatori sociali e, tenuto conto, nell'attuale situazione di crisi, degli stringenti vincoli di bilancio, si è ritenuto di procedere in via amministrativa, come sopra illustrato, nella finalità di rendere maggiormente fruibili, da parte delle aziende, gli strumenti di sostegno attualmente vigenti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali

Viespoli

(13 novembre 2009)

CARLINO, LANNUTTI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

secondo quanto si apprende da notizie di stampa, nello schema di decreto legislativo di modifica del testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri sarebbe contenuta una norma in forza della quale i *manager* delle aziende potrebbero essere più facilmente sollevati dalle loro responsabilità in caso di gravi incidenti sul luogo di lavoro;

in particolare la vicenda riguarderebbe il contenuto dell'art. 15-*bis* del citato schema di decreto che alla lettera *d)* esclude la responsabilità del datore di lavoro se l'evento sia imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e, soprattutto, ai lavoratori;

per quanto risulta agli interroganti la norma in questione potrebbe essere applicata con effetto retroattivo, coinvolgendo direttamente i procedimenti attualmente in corso;

considerato che:

detta norma potrebbe contenere gravi profili di incostituzionalità qualora permettesse ad un qualsiasi *manager* di evitare un processo, introducendo un principio di disparità di trattamento con gli altri soggetti coimputati;

sarebbero 170 gli articoli del testo unico modificati nel citato schema approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009, che hanno portato allo stravolgimento del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che, in sfregio alla tragedia della Thyssenkrupp, non riuscirebbero però ad affrontare in modo serio la drammatica questione della sicurezza sul lavoro;

in particolare, nel nuovo schema di decreto, sarebbero presenti anche altre norme relative al dimezzamento delle sanzioni ed alla deresponsabilizzazione degli ispettori del lavoro,

si chiede di sapere:

se e quali interventi urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché sia espunto dal testo del citato schema di decreto qualunque disposizione volta ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nelle ipotesi in cui l'evento sia imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e, soprattutto, ai lavoratori;

se e quali provvedimenti si intendano assumere per affermare pienamente il principio in base al quale nei reati compiuti mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale sempre e comunque a cagionarlo, senza limiti e condizioni alcune.

(4-01425)

(21 aprile 2009)

Risposta. – In data 3 agosto 2009, al fine di completare il processo di riforma delle regole vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato emanato (nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 123 del 2007), il decreto legislativo n. 106, recante: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'art. 18, comma 3-*bis*, di tale provvedimento ha stabilito che «Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».

In sede di predisposizione della predetta norma, sono stati valutati, e poi sostanzialmente recepiti, i contenuti della proposta di «Avviso comune» in materia di salute e sicurezza sul lavoro, frutto di numerosi incontri tenutisi, presso il Ministero, con le parti sociali. Ugualmente si è tenuto conto delle indicazioni emerse nel confronto con le Regioni e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

La disposizione in argomento ha precisato quando il datore di lavoro, obbligato a vigilare, ai fini di sicurezza, su tutti i componenti della com-

pagine aziendale e comunque responsabile dell'affidamento di compiti nell'azienda, risulti tuttavia in concreto (previa specifica verifica), esente da colpa.

In particolare, tale ipotesi ricorre, secondo le medesime previsioni, ogniqualvolta altro soggetto (innanzitutto dirigenti e preposti) tenuto per legge a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, abbia realizzato in concreto una condotta di per sé sola idonea, senza alcun concorso del datore, a violare la normativa antinfortunistica.

Tale disposizione normativa, che non modifica l'assetto, compiutamente delineato dal decreto legislativo n. 81 del 2008, delle responsabilità penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è ispirata all'esigenza di rendere più chiare le regole vigenti in materia al fine di garantirne una maggiore uniformità sotto il profilo attuativo.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali
Viespoli

(13 nov embre 2009)

DIVINA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che negli ultimi due mesi l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) ha inoltrato numerose richieste di autocertificazioni dei redditi ai propri iscritti, sia con lettere semplici, che con raccomandate, per ottenere la certificazione dei redditi posseduti, pena la riduzione o, peggio, la sospensione del trattamento pensionistico goduto;

ciò che meraviglia è il *modus operandi* dell'Ente che, a giudizio dell'interrogante, appare oltremodo intimidatorio per gli ignari pensionati che, con lettere dai toni minacciosi e scritte in linguaggio poco chiaro, vengono avvisati dell'immediata sospensione della loro pensione, qualora non comunichino all'Inpdap quanto richiesto in tempi rapidissimi;

nell'epoca dei sistemi telematici, il Fisco nazionale dovrebbe sapere tutto dei propri contribuenti, senza dover costringere milioni di cittadini ad inutili perdite di tempo e denaro per comunicare ciò che lo Stato già ampiamente conosce e che, quindi, per venirne a conoscenza non dovrebbe avere bisogno di ricorrere a costosi invii di lettere e raccomandate;

ad opinione dell'interrogante buona norma sarebbe raccogliere le informazioni di comune dominio, avvalendosi dei normali mezzi già in dotazione alla pubblica amministrazione, senza vessare inutilmente un'infinità di cittadini chiamati a svolgere attività per cui pubblici funzionari sono già pagati per fare,

si interroga il Ministro in indirizzo per conoscere quali siano le sue intenzioni in merito e se intenda provvedere emanando apposite norme per gli Enti sui quali svolge attività di vigilanza, finalizzate alla trasmissione e alla comunicazione tra i vari uffici dei dati economici relativi ai

contribuenti già in possesso della pubblica amministrazione, ed evitare in tal modo i disagi provocati ai cittadini con le azioni di cui in premessa.

(4-01540)

(21 maggio 2009)

Risposta. – L'Inpdap, in conformità a quanto disposto dall'art. 35 del decreto-legge n. 207 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente abrogato dal decreto-legge n. 78 del 2009), ha avviato un'attività di controllo (denominata RED), in capo ai beneficiari, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti reddituali prescritti per il mantenimento di alcune prestazioni pensionistiche legate al reddito nonché per la determinazione del relativo importo.

In particolare, il su citato art. 35 ha previsto, tra l'altro, l'obbligo, di comunicare agli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria i propri dati reddituali, entro il 30 giugno di ciascun anno, pena la sospensione, a decorrere dal rateo del mese di ottobre, dell'erogazione delle prestazioni medesime.

Occorre, in proposito, far presente che, per le prestazioni per le quali è stata attivata la suddetta procedura di verifica, l'acquisizione telematica delle relative informazioni non risultava possibile in quanto la normativa in materia collega il pagamento delle pensioni (o di quote delle stesse) anche a redditi che non devono essere dichiarati dal contribuente all'amministrazione finanziaria (come, ad esempio, quelli relativi ad anni precedenti o pagati in ritardo, quelli esenti dall'Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte).

La normativa in parola, come già evidenziato, è stata abrogata, con decorrenza 1º gennaio 2010, dal decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, comma 1, ha stabilito l'obbligo, per l'amministrazione finanziaria, di fornire all'Inpdap, in via telematica, i dati reddituali rilevanti ai fini sopra specificati, con la finalità di semplificare le citate attività di verifica, evitando, in tal modo, inutili disagi ai soggetti interessati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali

Viespoli

(13 novembre 2009)

GIAMBRONE. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel 2002 Telecom Italia crea un ramo denominato «logistica» a cui assegna 400 dipendenti, i quali, tuttavia, vengono scelti prescindendo dal loro effettivo impiego nel settore, appunto, della logistica;

a marzo 2003 Telecom «esternalizza» il ramo logistica, ovvero lo cede alla TNT logistics, e in tal modo i lavoratori del ramo (già ridotti nel

frattempo da 400 a 338 unità) continuano a lavorare all'interno delle strutture di Telecom pur essendo diventati dipendenti di un'altra azienda;

per quanto risulta all'interrogante, alcuni lavoratori «esternalizzati» presentano ricorso presso il giudice del lavoro e numerose pronunce giurisdizionali riconoscono l'illegittimità della cessione del ramo «logistica» da Telecom a TNT, e dunque stabiliscono l'obbligo di reintegro dei lavoratori in Telecom;

successivamente, nonostante le pronunce dei giudici, TNT a sua volta cede le attività all'interno della Telecom, e, dunque, anche i dipendenti da essa acquisiti (ridotti ulteriormente nel numero grazie a politiche di incentivo all'esodo volontario), a CEVA SpA (poi CEVA Srl);

all'inizio del 2009 CEVA, sulla base di dati che apparirebbero tutt'altro che chiari, dichiara lo stato di crisi e presenta formale richiesta di poter usufruire della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per 117 lavoratori, tutti provenienti dall'ex ramo «logistica» di Telecom;

tuttavia, la maggior parte di questi lavoratori, come già rilevato, in base alle sentenze sarebbero tuttora dipendenti Telecom e dunque sottoposti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto telecomunicazioni, il quale non prevede la possibilità di ricorso alla CIGS ma solo alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);

considerato che quanto illustrato in premessa rientra nel quadro di una politica generale di drastica riduzione del personale attraverso esternalizzazioni e mobilità che caratterizza da lungo tempo Telecom Italia, la quale solo nell'ultimo anno avrebbe operato ben 3.700 esuberi e starebbe procedendo (nonostante gli accordi sottoscritti con i sindacati per un'attuazione graduale delle procedure di mobilità) al licenziamento di altri 470 lavoratori del ramo «directory assistance»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto illustrato in premessa;

in caso affermativo, quali azioni concrete di competenza intenda operare al fine di attuare quanto già riconosciuto a tutela dei lavoratori dagli organi giudiziari competenti;

quale sia ad oggi la situazione occupazionale in Telecom Italia e quali azioni concrete siano state approntate da parte del Governo al fine di ridurre l'impatto sociale dei pesanti tagli decisi da tale azienda, che andrebbero ad aggravare un quadro generale dell'occupazione già seriamente compromesso dall'attuale crisi economica;

sulla base di quali elementi sia stata valutata la richiesta di ricorso alla CIGS da parte di CEVA Srl e, in generale, quali strumenti siano stati approntati al fine di evitare abusi nelle richieste di ricorso alla CIGS.

(4-01585)

(10 giugno 2009)

Risposta. – Il 1° marzo 2003 Telecom Italia ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori un accordo avente ad oggetto la ces-

sione di un ramo dell'azienda (denominato «Logistica') alla società TNT (oggi Ceva Logistics Italia srl). Tale cessione ha interessato 338 unità operanti nei presidi territoriali di logistica presenti su tutto il territorio nazionale, determinando un contenzioso peraltro non ancora conclusosi in via definitiva.

Tutto ciò premesso, pare opportuno precisare che Ceva Logistics Italia srl è classificata come società esercente attività commerciale e pertanto alla stessa, occupando più di duecento dipendenti, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223 del 1991.

In tale condizione, pertanto, il 20 aprile 2009, la società in parola ha formalizzato ai competenti uffici del Ministero istanza di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di crisi aziendale determinata, principalmente, da una sensibile riduzione dei volumi di attività dei principali clienti (tra i quali, la Telecom Italia).

In data 13 maggio 2009, presso il predetto Ministero, le rappresentanze sindacali della società e quelle dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo che ha previsto: l'utilizzo della CIGS nei confronti di n. 29 unità distribuite sull'intero territorio nazionale, limitatamente al periodo 18 maggio 2009-17 maggio 2010, con la garanzia del loro rientro al termine dello stesso; la possibilità di disporre, su base volontaria, la sospensione della attività lavorativa (in questo caso per minimo quattro mesi); l'integrazione mensile, fino al 90 per cento della retribuzione lorda, della quota a carico INPS per i periodi di CIGS e il riconoscimento del 100 per cento del premio annuo per i medesimi periodi.

Con specifico riferimento alla situazione occupazionale della Telecom Italia SpA, anch'essa portata all'attenzione nel presente atto parlamentare, si fa presente quanto segue.

L'organico della Telecom, al 30 settembre 2009, risultava pari a 55.787 unità, comprensive del personale dirigente e di quello temporaneamente operante presso società, facenti capo al gruppo Telecom Italia, operanti all'estero.

In data 19 settembre 2008, presso il Ministero è stato sottoscritto tra le rappresentanze sindacali della società e quelle dei lavoratori un accordo che ha previsto la collocazione in mobilità, su base volontaria e fino al 31 dicembre 2010, di 5.000 lavoratori per i quali, tuttavia, sono state disposte attribuzioni patrimoniali tali da garantire una sostanziale invarianza reddituale.

Successivamente, in data 21 luglio 2009, è stato siglato tra le predette organizzazioni sindacali un accordo per il ricorso all'istituto del contratto di solidarietà di tipo «difensivo» che ha interessato, nel complesso, 1.010 unità lavorative appartenenti alla struttura Directory Assistance (12.54, Assurance dati elenchi, centralini, Centro lavoro servizi internazionali, Supporto territoriale) e dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le ragioni del ricorso a tale strumento sono prevalentemente da ricercarsi nell'esigenza di contrastare le eccedenze di personale verificatesi, in particolare, nell'ambito del servizio 154 che, oltre a soffrire di una forte

concorrenza da parte di altri operatori telefonici, offrirebbe informazioni facilmente reperibili, a titolo gratuito, anche attraverso *Internet*.

Nell'ambito del citato contratto, che avrà una durata di 24 mesi, con decorrenza 1° settembre 2009, è prevista una percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro individuale, su base settimanale, nella misura massima del 47 per cento (per il personale con orario di lavoro *full-time)*, del 33 per cento (per il personale con orario di lavoro *part-time* al 75 per cento) e del 23 per cento (per il personale con orario di lavoro *part-time* al 65 per cento).

Al riguardo si fa altresì presente che, dal 1° settembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per il personale con orario di lavoro *full-time*, la percentuale di cui sopra è stata ridotta nella misura del 40 per cento, per far fronte alle intervenute esigenze di maggior lavoro.

Da ultimo, occorre registrare che, ad oggi, non risulta pervenuta ai competenti uffici del Ministero alcuna istanza di ammissione ai trattamenti di CIGS da parte della società di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali
Viespoli

(13 novembre 2009)

€ 2,00